

Studio Dellabianca

Consulenza del Lavoro

Lettera per il Cliente del 16 febbraio 2021

CERTIFICAZIONE UNICA 2021: INVIO TELEMATICO ENTRO IL 16 MARZO 2021

OGGETTO: Certificazione Unica 2021 - Invio telematico entro il 16 marzo 2021

Premessa

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 13088 del 15 gennaio 2021, ha approvato il modello della **Certificazione Unica 2021 (CU 2021)**, relativa all'anno 2020, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

Il modello servirà per attestare redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, corrisposti nel corso del **periodo d'imposta 2020**.

Termini d'invio e di consegna

Le confermiamo che l'Agenzia delle Entrate ha deciso di mantenere anche per quest'anno lo sdoppiamento del modello, ossia "**ordinario**" e "**sintetico**". Quest'anno debutta la scadenza unica al **16 marzo 2021**. Quindi, sia la trasmissione telematica del modello "ordinario" all'Agenzia delle Entrate che la consegna del modello "sintetico" al contribuente, seguiranno la predetta data.

ATTENZIONE. Dunque, prende il via da quest'anno la scadenza unica del **16 marzo 2021** per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente, secondo la nuova tabella di marcia stabilita dal Decreto Fiscale 2020 (D.L. n. 129/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020) e rivista dal D.L. n. 9/2020 all'inizio dell'emergenza Covid.

Di seguito, si riporta il nuovo calendario delle scadenze a seguito del decreto legge sull'emergenza Coronavirus.

Adempimento	Scadenza 2020	Scadenza 2021
Trasmissione telematica CU all'Agenzia	31 marzo	16 marzo
Consegna CU percipienti	31 marzo	16 marzo
Conguaglio da parte del datore	Nella prima retribuzione	Nella prima retribuzione utile

Studio Dellabianca

Consulenza del Lavoro

Adempimento	Scadenza 2020	Scadenza 2021
in busta paga	utile nel mese successivo alla ricezione	nel mese successivo alla ricezione

RICORDA. Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (730/2021) possono avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia **entro l'1 novembre 2021** (il 31 ottobre 2021 cade di domenica).

Quanto finora specificato è la regola generale, con le dovute eccezioni di seguito descritte.

Termini di consegna: casi particolari	
Caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato in corso d'anno	La consegna deve però avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del sostituto.
Il sostituto d'imposta che nell'anno 2020 ha prestato assistenza fiscale	Bisogna trasmettere per via telematica all'AdE entro il 30 settembre 2021 le dichiarazioni Mod. 730/2021 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3).

Novità Decreto Fiscale 2020

La L. n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019 (cd. "Decreto Fiscale 2020"), all'art. 16-bis, comma 2 ha disposto che, sia la CU ordinaria (da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate) sia la CU sintetica (da consegnare al contribuente), devono rispettare la nuova scadenza del **16 marzo**.

NOVITÀ. Le nuove disposizioni, così come sancito dal successivo comma 5, acquistano efficacia **a decorrere dal 1° gennaio 2021**.

CU 2020	CU 2021
<ul style="list-style-type: none">• Modello Ordinario: entro il 31.03.2020.• Modello Sintetico: entro il 31.03.2020.	<ul style="list-style-type: none">• Modello Ordinario: entro il 16.03.2021.• Modello Sintetico: entro il 16.03.2021.

Modalità di presentazione della CU "ordinaria" e "sintetica"

Il flusso deve essere presentato esclusivamente **per via telematica** e può essere trasmesso:

- **direttamente** dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- tramite un **intermediario abilitato** ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

➤ **Trasmissione telematica diretta**

Studio Dellabianca

Consulenza del Lavoro

Laddove si avvalga della trasmissione telematica diretta, potrà effettuare le comunicazioni mediante:

- **unico invio di tutte le certificazioni rilasciate** (sia relative a lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi);
- **invii separati**, ad esempio nel caso in cui le certificazioni di lavoro dipendente siano predisposte da un Consulente del Lavoro e le certificazioni di lavoro autonomo siano invece affidate ad un Commercialista o nel caso di utilizzo di applicativi diversi.

ATTENZIONE. I soggetti che optano per la **trasmissione telematica diretta** devono verificare quale canale telematico possono utilizzare riferendosi alla dichiarazione Mod. 770. Infatti il sostituto dovrà avvalersi del servizio telematico:

- **ENTRATEL:** se la dichiarazione “Modello 770” è presentata per un numero di soggetti superiore a 20;
- **ENTRATEL:** se nella dichiarazione “Modello 770” aderisce alla facoltà di inviare separatamente le comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e una delle due parti contiene più di 20 comunicazioni;
- **FISCONLINE:** se la dichiarazione “Modello 770” è presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20.

Nel caso di presentazione telematica diretta la Certificazione Unica si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La **prova della presentazione** è data dalla comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Infatti, il servizio telematico rilascia immediatamente un messaggio di conferma dell’avvenuta trasmissione del file. La conferma dell’avvenuta presentazione della CU, invece, è data solo dalla successiva comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che determina l’esito dell’elaborazione; se priva di errori, essa fornisce prova della presentazione.

Cosa succede in caso di scarto telematico?	
<i>Verificare che lo scarto riguardi:</i>	
L’intero file telematico	In tal caso dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario di tutte le Certificazioni.
Singole Certificazioni	In tal caso dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente le sole Certificazioni rettificate. Si deve tener presente che non si devono ritrasmettere le certificazioni già accolte.
<i>N.B. Non si applicano sanzioni se si effettua un nuovo invio entro i cinque giorni lavorativi successivi al 16 marzo 2021.</i>	

↘ **Trasmissione tramite intermediario**

Il flusso dei dati può essere trasmesso anche **tramite un intermediario abilitato**, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 322/1998.

APPROFONDIMENTO. L’intermediario abilitato dovrà consegnarLe:

1. **l’impegno a trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche**, precisando se le stesse sono state predisposte dal sostituto o sono state predisposte da lui stesso;

Studio Dellabianca

Consulenza del Lavoro

2. **le Certificazioni Uniche trasmesse** entro 30 giorni dal termine previsto per l'invio telematico;
3. **copia** della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'**avvenuto ricevimento**.

L'intermediario dovrà conservare copia delle Certificazioni Uniche trasmesse, da poter eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

↘ **Consegna CU sintetica**

Per quanto concerne il modello “**sintetico**” al contribuente, dovrà rilasciare il documento al contribuente in **duplice copia** e ad essa dovranno essere allegate le **istruzioni per il contribuente**.

APPROFONDIMENTO. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la CU in **formato elettronico**, purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

Regime sanzionatorio

Qualora non si provveda all'invio della CU 2021 entro i termini stabiliti, oppure vi si provveda in ritardo o in maniera errata, si applicano le sanzioni contenute all'art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998, da ultimo modificato – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – dall'art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015.

Le ricordiamo che l'importo della sanzione varia se si tratta di CU omessa o di correzione di CU errata. In particolare è prevista:

- una sanzione pari a **100 euro** per ogni certificazione omessa, tardiva o errata;
- una sanzione di **33,33 euro** per ogni certificazione trasmessa e poi corretta nuovamente entro 60 giorni.

RICORDA. Le ricordiamo, al riguardo, che il menzionato articolo ha introdotto nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di Certificazione Unica. In particolare, la predetta norma:

1. ha previsto un **limite massimo di sanzione fissato a 50.000 euro** per sostituto d'imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, oltre alla previsione sanzionatoria minima di 100 euro;
2. ha disposto che se la certificazione viene inviata entro 60 giorni dal 7 marzo di ogni anno, la sanzione è ridotta ad un terzo con un **massimo di 20.000 euro**.

Infine, Le facciamo presente che non si applica alcuna sanzione se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all'invio della corretta certificazione **entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 16 marzo**, ossia entro il 21 marzo.

APPROFONDIMENTO. Da notare che:

Studio Dellabianca

Consulenza del Lavoro

- per le certificazioni uniche reinviolate dopo lo scarto da parte dell'Agenzia delle Entrate, **i 5 giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta;**
- mentre per le certificazioni uniche che presentando dati omessi o incompleti, **i 5 giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza del 16 marzo 2021.**

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.